



COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n° 2 del 23/01/2024 Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica

OGGETTO: *Approvazione nuovo regolamento per il Servizio di Acquedotto comunale.*

L'anno duemilaventiquattro addì 23 - ventitre - del mese gennaio alle ore 20:30, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il consiglio comunale, in videoconferenza/presenza:

Alla **Votazione** erano presenti i seguenti Consiglieri:

Albertini Daniele	Consigliere	Presente
Aldrighetti Angelica	Consigliere	Assente
Armanini Luca	Consigliere	Assente
Badolato Francesca	Consigliere	Assente
Bellotti Gianluca	Consigliere	Presente
Bressi Floro	Consigliere	Presente
Failoni Mirko	Vice Sindaco	Presente
Fedrizzi Maria	Consigliere	Presente
Ladini Arianna	Consigliere	Presente
Litterini Simone	Consigliere	Presente
Mattevi Monica	Sindaco	Presente
Nicolli Simone	Consigliere	Presente
Rigotti Danilo	Consigliere	Presente
Rimmaudo Alessio	Consigliere	Presente
Zappacosta Giustino	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario comunale: **Federica Giordani**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Mattevi Monica della sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e rilevato che:

Con deliberazione del consiglio comunale n. 7 di data 28.02.2017 è stato approvato il Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale del Comune di Stenico;

Con deliberazione consiliare n. 7 dd. 26.03.2020 il Comune di Stenico ha approvato lo schema di convenzione per la gestione delle entrate tributarie e non tra i comuni aderenti alla gestione associata d'ambito 8.1 - Comano Terme, Bleggio Superiore, Fiavè e Stenico - e la società GestEL srl per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024.

La società GestEL s.r.l. con nota acquisita a prot. 3214 dd. 19.07.2023 ha segnalato la necessità, in previsione dell'emissione degli avvisi di accertamento esecutivi relativi al Servizio Idrico Integrato, di definire da parte del Comune un importo minimo (comprensivo di interessi e sanzioni) al di sotto del quale risulta antieconomico procedere all'attività accertativa e di riscossione coattiva.

L'amministrazione comunale, in occasione della modifica del regolamento, ritiene opportuno apportare modifiche e/o integrazioni a vari articoli al fine di permettere una migliore gestione del servizio idrico applicando delle nuove modalità di gestione che negli anni si sono ritenuti opportune.

Ritenuto in particolare di apportare le seguenti modifiche.

Articolo 5 – esecuzione dei lavori e manutenzione impianti

al punto II. Impianto esterno al terzo capoverso viene aggiunto *“Tutti i lavori sulla rete idrica dovranno essere eseguiti da un idraulico regolarmente iscritto all'albo professionale ad esclusione dell'installazione del contatore che verrà eseguita dall'idraulico comunale o operaio comunale previo versamento del contributo di allaccio di cui all'art. 26 del regolamento”*.

Articolo 11- misurazione dell'acqua

si intende aggiungere:

“Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura del contatore e in assenza dell'autolettura, sarà addebitato all'utente un consumo pari a quello del periodo precedente e si provvederà a conguaglio con la successiva lettura.

Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione”.

Articolo 13 – posizione e custodia dei contatori

questo articolo viene come di seguito modificato ed integrato:

~~“Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura dell'utente.~~

L'impianto esterno della rete di distribuzione privata è eseguito a cura e spese del privato secondo i criteri stabiliti dal Comune, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato. Sono altresì a carico del privato i lavori idraulici necessari per l'allaccio che dovranno essere eseguiti obbligatoriamente da una ditta specializzata. Il Comune provvede alla fornitura del contatore e alla sua installazione, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 5 e delle indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale, a cui compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che saranno di norma sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all'edificio al limite della proprietà privata.

In via straordinaria – per comprovate ragioni tecniche - il contatore può essere installato all'interno dell'edificio in apposito alloggiamento.

Nel caso in cui il contatore sia posizionato all'interno dell'edificio, durante lavori di ristrutturazione e/o di rifacimento degli impianti idraulici dell'immobile, il misuratore dovrà essere, per quanto possibile, ricollocato all'esterno.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui è stato collocato. In caso di abusivo spostamento, oltre a richiedere la spesa di rimessa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa per il ripristino stesso.

Ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore richiesto dall'utente dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune con spese totali a carico del contribuente. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dove è posizionato il contatore, assumendosi le relative operazioni di manutenzione".

Articolo 15 – funzionamento difettoso dei contatori

questo articolo viene come di seguito modificato ed integrato:

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore *o qualora l'Utente ritenga errate le indicazioni del contatore*, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune per le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata l'irregolarità nel funzionamento il consumo dell'acqua effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune sulla base di accertamenti tecnici insindacabili.

Se la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23.08.1972 , n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebiterà la spesa di verifica al richiedente.

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Articolo 16 - verifica dei contatori

Viene abrogato

Articolo 16bis – perdite, danni, responsabilità

Viene aggiunto il seguente articolo:

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione della rete di distribuzione privata, sia esterna che interna. In caso di rotture sulla rete di distribuzione privata, non sarà possibile chiedere al comune di rispondere dei danni che possano verificarsi a persone o cose a causa di deficienza dell'impianto.

2. Nel caso in cui l'utente riscontri perdite sul proprio impianto, prima dell'esecuzione della riparazione, dovrà avvisare l'Amministrazione comunale.

3. Nel caso in cui si riscontrino perdite sugli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano autonomamente alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà direttamente o tramite ditta incaricata all'esecuzione delle riparazioni e invierà all'utente/i la nota delle spese effettuate per il relativo rimborso, eventualmente suddiviso in parti uguali fra tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.

4. In caso di rotture sulla rete di distribuzione privata verranno concessi i seguenti abbuoni sul consumo di acqua indicato dal contatore a servizio dell'utenza (per contatore a servizio dell'utenza si intende: il contatore ubicato nel pozzetto di derivazione o in caso di mancanza il contatore interno): abbuono del 50% applicato al consumo effettivo rilevato. Nel caso in cui l'applicazione dell'abbuono comportasse un consumo inferiore rispetto a quello rilevato nell'anno precedente la rottura si applicherà comunque quest'ultimo (ovvero il consumo dell'anno precedente); l'importo relativo a fognatura e depurazione da addebitarsi all'utente sarà quello del consumo dell'acqua indicato dal contatore a servizio dell'utenza (contatore ubicato nel pozzetto di derivazione o in caso di mancanza il contatore interno) fino al raggiungimento massimo del consumo dell'anno precedente. Nel

caso in cui non sia possibile quantificare il consumo o nel caso di consumo pari a zero saranno applicate le modalità di quantificazione del consumo previste dalle deliberazioni della G.p. nr. 17568 del 30.12.1996 successivamente modificata da deliberazione nr. 1125 del 20.05.2004. Nel caso di più utenze servite dallo stesso contatore ubicato nel pozzetto di derivazione, il consumo di acqua eccedente, calcolato in base agli abbuoni suindicati, rispetto alla somma dei singoli contatori interni sarà fatturato in parti uguali alle utenze da esso servite o alle sole utenze responsabili della rottura, intendendosi per utenza il proprietario o per esso l'utente.

5. Resta comunque salvo il diritto del comune di determinare il consumo da applicare in casi particolari.

Articolo 17 – pozzetto contatore e alloggiamenti interni ospitanti il contatore:

si sostituisce la frase: “*botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo*” con “*chiusino in ghisa sferoidale*”.

Articolo 18 – installazione dei contatori

si modifica e integra come di seguito:

“L'utente dovrà installare prima del contatore apposito rubinetto di arresto (per i contatori posizionati nel pozzetto di derivazione sarà installato dal comune) ed è tenuto ad installare, dopo il contatore, un giunto dielettrico, salvo i casi in cui la rete di distribuzione e/o la rete privata esterna siano in materiale isolante.

All'uscita del contatore dovrà essere installato un rubinetto di scarico.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, alla riduzione della pressione dell'erogazione dell'acqua ed è soggetta alle sanzioni di cui agli articoli 43 e 44.

Tutte le utenze che prevedono l'impiego di acque non provenienti dall'acquedotto comunale pubblico, ad es. sorgenti private, pozzi, acque meteoriche, ecc..., che a seguito dell'utilizzo vengono convogliate nell'impianto di fognatura comunale, devono essere dotate di apposito misuratore fornito dall'amministrazione comunale per la quantificazione dell'acqua utilizzata al fine di poter applicare la tariffa di fognatura e depurazione.

Gli schemi degli impianti di cui al precedente comma devono essere evidenziati negli elaborati progettuali predisposti per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

~~*Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.*~~

~~*La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.*~~

~~*Chiunque frodi e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione stabilita dal codice penale oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione che possa competere al Comune”.*~~

Articolo 19 – installazione contatori su cantieri

Si aggiunge dopo la parola “*idraulico*” “o “*operaio comunale*”

Articolo 21 – modalità per la fornitura

Dopo il quarto capoverso si aggiunge:

“L'autorizzazione all'allaccio viene rilasciata dal Servizio Tecnico Comunale entro 30 giorni dalla data della richiesta”.

Articolo 22 – contratto di somministrazione d'acqua e durata

si modifica e integra come di seguito:

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente.

~~Il contratto di somministrazione di acqua si perfeziona con la sottoscrizione da parte del richiedente e da parte del Comune e ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino a disdetta di una delle parti~~

L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura. Se l'utente non provvederà a disdire il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

Articolo 26 – contributo di allacciamento

Nel primo capoverso prima della parola “*la piombatura*” si aggiunge “*l'installazione e*”; si aggiunge poi il seguente capoverso: “*Nel caso in cui venga richiesta la sola installazione di un nuovo contatore sull'impianto esistente non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione all'allacciamento, ma si procederà alla fornitura del contatore e alla successiva stipulazione del contratto di fornitura*”.

Articolo 27 – fatturazione e pagamento

Questo articolo viene sostituito con il seguente:

“Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti, salvo quanto previsto ai precedenti art. 15 e 16.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento come di seguito meglio dettagliato.

In caso di mancato o parziale versamento, trascorsi 30 giorni dalla scadenza di pagamento indicata in fattura/bolletta, il Comune provvederà a notificare un sollecito bonario di pagamento dell'importo ancora dovuto maggiorato degli interessi, come sotto indicato, con il recupero delle spese di notifica, concedendo un congruo termine per procedere al versamento. Trascorso tale termine, l'Ente provvederà all'emissione dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 (con l'aggravio di ulteriori interessi, spese di notificazione ed eventuali oneri di riscossione maturati).

Nel caso di ritardato pagamento o di mancato o parziale versamento la misura annua degli interessi è pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore.

Ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo sono dovuti gli interessi di mora conteggiati con la medesima modalità prevista al punto che precede.

Non si procederà alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi patrimoniali riguardanti il Servizio Idrico Integrato, qualora l'importo complessivamente ancora dovuto, comprensivo di imponibile, I.V.A. e interessi, sia inferiore ad € 15,00.

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura".

Per quanto premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione nei termini di cui in premessa;

Ascoltati gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale di seduta, in atti;

Considerato che il regolamento in vigore nulla dispone in tema di importo minimo riscuotibile e che si reputa comunque opportuno stabilire un limite all'attività di riscossione al di sotto del quale è manifestamente antieconomico procedere per il recupero degli importi dovuti, come già peraltro previsto in altri regolamenti comunali per le entrate tributarie e non.

Tenuto conto, altresì, dei costi che il Comune dovrà sostenere per l'estrazione e il controllo dei dati, per il lavoro necessario per la predisposizione dei documenti, delle stampe, dell'imbustamento e che, con l'entrata in vigore del D.M.14/04/2023, sono stati aggiornati in aumento i costi di notifica (e per importi non riscossi trattasi di costo a carico del Comune).

Preso atto che:

- a livello nazionale la Legge 289/2002 all'art. 25 disciplina a livello tributario e non, il pagamento e la riscossione di crediti di modesto ammontare stabilendo un importo minimo di 1 Euro;
- a livello provinciale la Legge 7/1979, all'art. 52 (Rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità), comma 1, prevede che la Provincia possa disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria d'importo non superiore a 15 euro.

Ritenuto antieconomico procedere alla notifica di atti di accertamento per importi complessivamente dovuti, inclusivo di imponibile, I.V.A. interessi e sanzioni per singola fattura i cui costi superino l'importo accertabile, si ritiene congruo e opportuno fare riferimento a quanto indicato all'art. 25 della L.289/2002, il quale non trova applicazione automatica per i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento, nonché da quanto indicato a livello provinciale all'art. 52 della Legge 7/1979, e stabilire conseguentemente un importo minimo al di sotto del quale non si proceda alla notifica degli eventuali avvisi di accertamento riguardanti il Servizio Idrico.

Appurato che anche ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), nella deliberazione 311/2019, inerente le procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, evidenzia che il gestore può richiedere agli utenti solo gli interessi di mora e i costi sostenuti per la spedizione del sollecito di pagamento oltre a eventuali costi per interventi di limitazione/sospensione del servizio.

Preso atto che la normativa provinciale nulla prevede al riguardo e ritenuto che il sopra richiamato principio generale, espresso nella deliberazione 311/2019 ARERA, nonostante la stessa non trovi diretta applicazione nella nostra Provincia, possa considerarsi un punto certo di riferimento, tenuto conto anche della riserva di legge ex art. 23 della Costituzione.

Visto il rialzo in generale dei tassi di interesse ed in particolare l'esplosione del tasso di interesse legale che è passato dal 1,25 % del 1.1.2022 al 5% del 1.1.2023, e dal 1.1.2024 sarà pari al 2,5%, l'Amministrazione comunale ritiene di modificare le disposizioni per la determinazione degli interessi dovuti dai contribuenti, anche per una questione di uniformità con gli altri Regolamenti riguardanti le entrate comunali, inserendo una modalità dinamica in base al valore del tasso legale di interesse. Nello specifico, la misura annua

degli interessi, nel caso di ritardato, omesso o parziale pagamento di cui all'art. 28 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sarà stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta aumentato di 2 (due) punti. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applicherà il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore. Decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo sono dovuti gli interessi di mora, conteggiati con la medesima modalità prevista al punto che precede.

Analizzato l'allegato testo del "regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale" composto da n. 39 articoli così come modificato a seguito di quanto in premessa dettagliatamente indicato.

Ritenuto di adottare il nuovo testo regolamentare in sostituzione del precedente, al fine di consentire una più immediata e chiara comprensione del medesimo.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del nuovo regolamento comunale nel testo allegato alla presente deliberazione ("allegato") per formarne parte integrante e sostanziale, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Considerato che l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000, sancisce, fra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Dato atto che la commissione regolamenti riunitasi in data 14.12.2023 ha espresso parere favorevole sulle modifiche come meglio indicate nelle premesse.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.
- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- il nuovo testo regolamentare predisposto dai competenti uffici comunali con il contributo di GestEL S.r.l., per la parte di Sua competenza, e ritenuto meritevole di approvazione, allegato alla presente deliberazione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile del Servizio finanziario; .

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. per quanto premessa indicato di approvare le seguenti modifiche al regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale:

Articolo 5 – esecuzione dei lavori e manutenzione impianti

al punto II. Impianto esterno al terzo capoverso viene aggiunto *“Tutti i lavori sulla rete idrica dovranno essere eseguiti da un idraulico regolarmente iscritto all’albo professionale ad esclusione dell’installazione del contatore che verrà eseguita dall’idraulico comunale o operaio comunale previo versamento del contributo di allaccio di cui all’art. 26 del regolamento”*.

Articolo 11- misurazione dell’acqua

si intende aggiungere:

“Il Comune potrà richiedere l’autolettura dei consumi da parte dell’utente.

Qualora non sia stato possibile eseguire la lettura del contatore e in assenza dell’autolettura, sarà addebitato all’utente un consumo pari a quello del periodo precedente e si provvederà a conguaglio con la successiva lettura.

Il Comune ha comunque facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione”.

Articolo 13 – posizione e custodia dei contatori

questo articolo viene come di seguito modificato ed integrato:

~~“Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura dell’utente.~~

L’impianto esterno della rete di distribuzione privata è eseguito a cura e spese del privato secondo i criteri stabiliti dal Comune, sia nella parte su suolo pubblico, sia nella parte su suolo privato. Sono altresì a carico del privato i lavori idraulici necessari per l’allaccio che dovranno essere eseguiti obbligatoriamente da una ditta specializzata. Il Comune provvede alla fornitura del contatore e alla sua installazione, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 5 e delle indicazioni dell’Ufficio Tecnico comunale, a cui compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che saranno di norma sistemate in pozzetti di derivazione comunali esterni all’edificio al limite della proprietà privata.

In via straordinaria – per comprovate ragioni tecniche - il contatore può essere installato all’interno dell’edificio in apposito alloggiamento.

Nel caso in cui il contatore sia posizionato all’interno dell’edificio, durante lavori di ristrutturazione e/o di rifacimento degli impianti idraulici dell’immobile, il misuratore dovrà essere, per quanto possibile, ricollocato all’esterno.

E’ fatto divieto all’utente di spostare il misuratore dal luogo in cui è stato collocato. In caso di abusivo spostamento, oltre a richiedere la spesa di rimessa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa per il ripristino stesso.

Ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore richiesto dall’utente dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune con spese totali a carico del contribuente.

L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dove è posizionato il contatore, assumendosi le relative operazioni di manutenzione”.

Articolo 15 – funzionamento difettoso dei contatori

questo articolo viene come di seguito modificato ed integrato:

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore *o qualora l’Utente ritenga errate le indicazioni del contatore*, l’utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune per le opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata l’irregolarità nel funzionamento il consumo dell’acqua effettuerà la valutazione del consumo d’acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell’anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l’Utente usa l’acqua da meno di un anno.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'Utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune sulla base di accertamenti tecnici insindacabili.

Se la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23.08.1972 , n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebiterà la spesa di verifica al richiedente.

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Articolo 16 - verifica dei contatori

Viene abrogato

Articolo 16bis – perdite, danni, responsabilità

Viene aggiunto il seguente articolo:

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione della rete di distribuzione privata, sia esterna che interna. In caso di rotture sulla rete di distribuzione privata, non sarà possibile chiedere al comune di rispondere dei danni che possano verificarsi a persone o cose a causa di deficienza dell'impianto.

2. Nel caso in cui l'utente riscontri perdite sul proprio impianto, prima dell'esecuzione della riparazione, dovrà avvisare l'Amministrazione comunale.

3. Nel caso in cui si riscontrino perdite sugli impianti privati e gli utenti direttamente interessati non provvedano autonomamente alla riparazione, il Comune segnalerà l'inconveniente con raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, indicando il tempo massimo entro il quale effettuare l'intervento. Trascorso inutilmente il termine, il Comune provvederà direttamente o tramite ditta incaricata all'esecuzione delle riparazioni e invierà all'utente/i la nota delle spese effettuate per il relativo rimborso, eventualmente suddiviso in parti uguali fra tutti gli utenti allacciati a valle del punto di rottura.

4. In caso di rotture sulla rete di distribuzione privata verranno concessi i seguenti abbuoni sul consumo di acqua indicato dal contatore a servizio dell'utenza (per contatore a servizio dell'utenza si intende: il contatore ubicato nel pozzetto di derivazione o in caso di mancanza il contatore interno): abbuono del 50% applicato al consumo effettivo rilevato. Nel caso in cui l'applicazione dell'abbuono comportasse un consumo inferiore rispetto a quello rilevato nell'anno precedente la rottura si applicherà comunque quest'ultimo (ovvero il consumo dell'anno precedente); l'importo relativo a fognatura e depurazione da addebitarsi all'utente sarà quello del consumo dell'acqua indicato dal contatore a servizio dell'utenza (contatore ubicato nel pozzetto di derivazione o in caso di mancanza il contatore interno) fino al raggiungimento massimo del consumo dell'anno precedente. Nel caso in cui non sia possibile quantificare il consumo o nel caso di consumo pari a zero saranno applicate le modalità di quantificazione del consumo previste dalle deliberazioni della G.p. nr. 17568 del 30.12.1996 successivamente modificata da deliberazione nr. 1125 del 20.05.2004. Nel caso di più utenze servite dallo stesso contatore ubicato nel pozzetto di derivazione, il consumo di acqua eccedente, calcolato in base agli abbuoni suindicati, rispetto alla somma dei singoli contatori interni sarà fatturato in parti uguali alle utenze da esso servite o alle sole utenze responsabili della rottura, intendendosi per utenza il proprietario o per esso l'utente.

5. Resta comunque salvo il diritto del comune di determinare il consumo da applicare in casi particolari.

Articolo 17 – pozzetto contatore e alloggiamenti interni ospitanti il contatore:

si sostituisce la frase: "botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo" con "chiusino in ghisa sferoidale".

Articolo 18 – installazione dei contatori

si modifica e integra come di seguito:

“L’utente dovrà installare prima del contatore apposito rubinetto di arresto (per i contatori posizionati nel pozzetto di derivazione sarà installato dal comune) ed è tenuto ad installare, dopo il contatore, un giunto dielettrico, salvo i casi in cui la rete di distribuzione e/o la rete privata esterna siano in materiale isolante.

All’uscita del contatore dovrà essere installato un rubinetto di scarico.

Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell’utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., PEC o altra modalità certificabile, alla riduzione della pressione dell’erogazione dell’acqua ed è soggetta alle sanzioni di cui agli articoli 43 e 44.

Tutte le utenze che prevedono l’impiego di acque non provenienti dall’acquedotto comunale pubblico, ad es. sorgenti private, pozzi, acque meteoriche, ecc..., che a seguito dell’utilizzo vengono convogliate nell’impianto di fognatura comunale, devono essere dotate di apposito misuratore fornito dall’amministrazione comunale per la quantificazione dell’acqua utilizzata al fine di poter applicare la tariffa di fognatura e depurazione.

Gli schemi degli impianti di cui al precedente comma devono essere evidenziati negli elaborati progettuali predisposti per l’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

~~Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.~~

~~La manomissione dei sigilli da parte dell’utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell’erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.~~

Chiunque frodi e utilizzi l’acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il Comune è soggetto ad una sanzione stabilita dal codice penale oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione che possa competere al Comune”.

Articolo 19 – installazione contatori su cantieri

Si aggiunge dopo la parola “*idraulico*” “o *operaio comunale*”

Articolo 21 – modalità per la fornitura

Dopo il quarto capoverso si aggiunge:

“L’autorizzazione all’allaccio viene rilasciata dal Servizio Tecnico Comunale entro 30 giorni dalla data della richiesta”.

Articolo 22 – contratto di somministrazione d’acqua e durata

si modifica e integra come di seguito:

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell’utente.

~~Il contratto di somministrazione di acqua si perfeziona con la sottoscrizione da parte del richiedente e da parte del Comune e ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino a disdetta di una delle parti~~

L’utente che non intenda più utilizzare la fornitura d’acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore. L’utente dovrà rispondere del consumo dell’acqua fino al momento della chiusura. Se l’utente non provvederà a disdire il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l’eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

Articolo 26 – contributo di allacciamento

Nel primo capoverso prima della parola “*la piombatura*” si aggiunge “*l’installazione e*”; si aggiunge poi il seguente capoverso: “*Nel caso in cui venga richiesta la sola installazione di un nuovo contatore sull’impianto esistente non sarà necessario richiedere una nuova autorizzazione all’allacciamento, ma si procederà alla fornitura del contatore e alla successiva stipulazione del contratto di fornitura*”.

Articolo 27 – fatturazione e pagamento

Questo articolo viene sostituito con il seguente:

“Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti, salvo quanto previsto ai precedenti art. 15 e 16.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all’importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento come di seguito meglio dettagliato.

In caso di mancato o parziale versamento, trascorsi 30 giorni dalla scadenza di pagamento indicata in fattura/bolletta, il Comune provvederà a notificare un sollecito bonario di pagamento dell’importo ancora dovuto maggiorato degli interessi, come sotto indicato, con il recupero delle spese di notifica, concedendo un congruo termine per procedere al versamento. Trascorso tale termine, l’Ente provvederà all’emissione dell’atto di accertamento esecutivo patrimoniale secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 (con l’aggravio di ulteriori interessi, spese di notificazione ed eventuali oneri di riscossione maturati).

Nel caso di ritardato pagamento o di mancato o parziale versamento la misura annua degli interessi è pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta aumentato di 2 (due) punti. Laddove il tasso legale sia inferiore al 4% e la sommatoria con i 2 punti previsti sia invece superiore, si applica il tasso massimo del 4%. Se invece il tasso legale supera il limite del 4% si applicherà solo il tasso legale in vigore.

Ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 802, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 decorsi 30 giorni dall’esecutività dell’atto di accertamento esecutivo sono dovuti gli interessi di mora conteggiati con la medesima modalità prevista al punto che precede.

Non si procederà alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi patrimoniali riguardanti il Servizio Idrico Integrato, qualora l’importo complessivamente ancora dovuto, comprensivo di imponibile, I.V.A. e interessi, sia inferiore ad € 15,00.

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell’erogazione dell’acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all’utente stesso.

L’utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell’erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura”.

2. di approvare per le motivazioni in premessa citate, il nuovo testo del regolamento per il servizio dell’acquedotto potabile comunale come risulta a seguito delle modifiche sopra esplicitate, composto da n. 39 articoli allegato sub A alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il nuovo testo regolamentare entrerà in vigore non appena esecutiva la presente deliberazione ed andrà a sostituire il precedente testo approvato con deliberazione consiliare n. 07 di data 28.02.2017;

4. di provvedere alla trasmissione del nuovo testo regolamentare a GestEL s.r.l., nonché alla pubblicazione sul sito comunale nell'apposita sezione;
5. di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;
6. di precisare che avverso il presente provvedimento, e ciò ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., sono ammessi:
 - a) ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2
 - b) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ex articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Mattevi Monica
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comune di Stenico su attestazione del messo certifica che il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale, nei modi di legge dal 26/01/2024 al 05/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 06/02/2024 ai sensi dell'art. 183 comma 3 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 "codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

IL SEGRETARIO COMUNALE
Federica Giordani
(Firmato digitalmente)